



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

C O P I A

Area Tecnica - Urbanistica

Ordinanza n. 7 del 29/03/2022

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE EX ART. 192 DEL DLGS N° 152/2006 – RIMOZIONE RIFIUTI SU AREA PRIVATA.

IL Sindaco

Visto l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., a norma del quale *“Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. a norma del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e segnatamente l'art. 192, il quale prevede:

- Al comma 1: *“L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”*;
- Al comma 3: *“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;

Vista la nota prot. n. 11942 del 09.06.2021, trasmessa dalla Polizia Locale di questo Comune (in atti);

Dato atto:

- che l'area interessata dall'accertamento, identificata al catasto al foglio (omissis), particella (omissis) risulta essere di proprietà del sig. **A. M.**, nato a (omissis) il (omissis) e ivi residente, in via (omissis);

- che l'affittuario del fabbricato identificato al catasto al foglio (omissis), particella n° (omissis), iscritto in catasto alla categoria F2 - *fabbricato collabente* - di proprietà del sig. A. M. sopra emarginato, risulta identificato nella persona del sig. S. A., nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis), in via (omissis);

Acquisito d'Ufficio il Certificato di Destinazione Urbanistica dell'Area (in atti);

Accertato, altresì, sulla scorta delle indagini effettuate dalla Polizia Locale, che risulta quale trasgressore materiale:

- **F. M.**, nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis), in via (omissis), titolare della Ditta (omissis), CF (omissis), con sede in (omissis), alla Via (omissis);

e che i rifiuti provengono – verosimilmente quale risultato di opere edilizie poste in essere dalla Ditta sopra citata - dall'appartamento sito nel Comune di (omissis), in Via (omissis), di proprietà del sig. C. D., nato a (omissis) il (omissis) e ivi residente alla via indicata, anche se risulta essersi trasferito in (omissis) a indirizzo non noto;

Considerato:

- *che, se è pur vero che il dovere di diligenza gravante sul proprietario non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi quotidianamente, al fine di impedire ad estranei di penetrare nell'area e di abbandonarvi i rifiuti, il requisito della colpa prevista dall'art. 192 del Dlgs. 152/2006 può consistere anche nell'omissione di controllo che altri non operino abusivamente nel suolo di proprietà, dovendo il proprietario attivarsi affinché non avvenga un uso improprio del suo suolo e ponendo in essere ogni accorgimento e cautela che l'ordinanza diligenza gli suggerisce per realizzare un'efficace protezione dell'area;*
- *che, in riferimento ai soggetti passivi dell'ordine di rimozione dei rifiuti, la giurisprudenza amministrativa ha precisato come, ove non sia comprovata l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del proprietario e l'abusiva immissione di rifiuti nell'ambiente, un concreto obbligo di garanzia a carico del proprietario, per la mera qualità di proprietario - custode, è inesigibile, in quanto sarebbe riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula anche dal dovere di custodia ex art. 2051 c.c.: invero, la responsabilità del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o personale non è una responsabilità oggettiva, presupponendo il dolo o la colpa del coobbligato solidale e l'accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati dei presupposti di questa forma di responsabilità (cfr. tra le ultime TAR Campania - Salerno - sez. II 24.02.2021 n. 480);*
- *che per elevare l'ordine di rimozione dei rifiuti a carico del proprietario del suolo, è necessario il previo accertamento a suo carico dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa nello sversamento dei rifiuti; più particolarmente, ove in relazione allo sversamento risultino responsabili soggetti diversi dal proprietario, l'omessa recinzione del suolo da parte del proprietario stesso, non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest'ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una mera facoltà del dominus (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 3.12.2020 n. 7675).*
- *che l'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee, come invece previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. m) (e in precedenza dall'abrogato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett. m), esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva (Cassazione penale sez. III 6.7.2021 n. 25532). Più particolarmente, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre, nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in*

altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Cassazione penale Sez. III 28.06.2018 n. 50129).

Ritenuto pertanto necessario provvedere immediatamente alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti (urbani e speciali), costituiti in gran parte da:

- rifiuti edili;
- elementi di arredamento (elettrodomestici, divano);
- porte in legno e legname vario;
- materiale plastico;
- vetro;
- vecchi abiti;
- secchi di vernice sporchi;
- pneumatici,

ed al ripristino, se necessario, dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamata la pronuncia della Suprema Corte (n. 40212/2014), che ha ritenuto che le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono, possono essere disposte unicamente dal Sindaco, la costante giurisprudenza in merito e, in ultimo, la Sentenza del Consiglio di Stato n° 3372 del 26 aprile 2021, secondo cui *la competenza ad adottare l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 appartiene al Sindaco;*

Ritenuto configurarsi le fattispecie previste dall'art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che, con nota prot. 23513 del 10.11.2021 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, ed è stato reso noto ai destinatari della presente ordinanza l'avvio degli accertamenti per l'individuazione dei responsabili del deposito illegittimo di rifiuti;

Riscontrato che la comunicazione stessa è stata restituita per compiuta giacenza ((omissis)), mentre è stata regolarmente consegnata via PEC ((omissis)), completando la fase partecipativa senza che gli interessati abbiano prodotto memorie difensive o altra documentazione;

Considerato che l'ordine di smaltimento dei rifiuti costituisce esercizio di attività tipicamente vincolata dell'amministrazione, dovendo quest'ultima procedervi all'esito dell'accertamento relativo all'abbandono ovvero deposito incontrollato di rifiuti, senza alcun tipo di discrezionalità in ordine sia all'*an* che al *quid*;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 255 del suddetto D. Lgs 152/2006, che al comma 3, sancisce: "*Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.*",

ORDINA

Ai sig.ri:

- **F. M.**, nato a ((omissis)) il ((omissis)) e residente a ((omissis)), in via ((omissis)), titolare della Ditta ((omissis)), CF ((omissis)), con sede in ((omissis)), alla Via ((omissis)), in qualità di autore concorrente alla materiale consumazione dell'illecito;
- **S. A.**, nato a ((omissis)) il ((omissis)) e residente a ((omissis)), in via Nazionale ((omissis)), in qualità di affittuario dell'immobile in premessa meglio identificato;

1. di provvedere entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alle operazioni di rimozione ed avvio di rifiuti a un centro di raccolta, oltre al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;
2. di comunicare al Comune, con preavviso di almeno sette giorni, la data di avvio di rimozione dei rifiuti in esecuzione della presente Ordinanza;
3. di trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione, corredata dalla documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti a norma di legge, al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

Che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà, alla esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge, nonché all'inoltro della conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del c.p. e dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DEMANDA

al Corpo della Polizia Locale la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

DISPONE

1. Di notificare la presente Ordinanza a:

- a) Ai sig.ri **F. M.**, anche in qualità di titolare della Ditta **(omissis)**, CF **(omissis)** e **S. A.**, come sopra meglio identificati;
- b) al Comando Stazione dei Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo (TE);
- c) al Comando Polizia Locale, per la verifica di ottemperanza;
- e) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo (per il tramite della Polizia Locale procedente).

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

Dalla Residenza Municipale, li 29/03/2022

Sindaco
F.to Galiffi Giuliano

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune il 29/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani.

N. di registro albo:376 del 29/03/2022

Mosciano S.A. ,li 29/03/2022

L'ISTRUTTORE AMM.VO
F.to Valeria Amatucci

ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al
Sig. _____ mediante consegna nelle mani di _____

Mosciano S.A. , li _____

IL MESSO COMUNALE
(Ermando Mattiucci)

L'Agente di P.M.
(_____)